



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIREZIONE GENERALE

Servizio paesaggio e biodiversità

direzione generale@certregione.fvg.it  
paesaggio@regione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 031  
tel + 39 040 3774067  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Udine,

Al Servizio Valutazioni ambientali  
PEC: [ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

*e per conoscenza*

Spett. Renowa srl  
PEC: [renowa@pec.it](mailto:renowa@pec.it)

Al Comune di Trasaghis  
PEC: [comune.trasaghis@certgov.fvg.it](mailto:comune.trasaghis@certgov.fvg.it)

All'UTI del Gemonese  
PEC: [uti.gemonese@certgov.fvg.it](mailto:uti.gemonese@certgov.fvg.it)

All'A.A.S. n°3 "Alto Friuli Collinare Medio Friuli"  
PEC: [aas3.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas3.protgen@certsanita.fvg.it)

All'Ispettorato forestale di Udine  
PEC: [ispettoratoudine@certregione.fvg.it](mailto:ispettoratoudine@certregione.fvg.it)

All'Ente Tutela Patrimonio Ittico  
PEC: [etp@certregione.fvg.it](mailto:etp@certregione.fvg.it)

Al Distretto delle Alpi Orientali  
Ufficio di Venezia  
PEC: [adbve.segreteria@legalmail.it](mailto:adbve.segreteria@legalmail.it)

All'ARPA  
PEC: [arpa@certregione.fvg.it](mailto:arpa@certregione.fvg.it)

Al Servizio geologico  
email: [geologico@regione.fvg.it](mailto:geologico@regione.fvg.it)

Al Servizio gestione risorse idriche  
email: [risorseidriche@regione.fvg.it](mailto:risorseidriche@regione.fvg.it)  
email: [andrea.schiffo@regione.fvg.it](mailto:andrea.schiffo@regione.fvg.it)

Al Servizio difesa del suolo  
email: [difesasuolo@regione.fvg.it](mailto:difesasuolo@regione.fvg.it)

oggetto: Riconoscimento del Biotopo naturale "Forra del Torrente Leale". Trasmissione atti propedeutici.

Ad integrazione della precedente comunicazione prot. TBP-B-TAN-AP-4762 dd. 14.02.2018, si trasmette in allegato per opportuna conoscenza la nota prot. TBP-B-TAN-AP-7772 dd. 13.03.2018 con la quale è stata data al Comune di Trasaghis comunicazione della valutazione favorevole espressa dal Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve di cui all'art. 8 della

L.R. 42/1996 nel corso della seduta del 7 marzo scorso, in merito all'individuazione del biotopo "Forra del Torrente Leale".

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio

Arch. Chiara Bertolini

Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>Presidenza DELLA regione DIREZIONE GENERALE</b>	
Servizio paesaggio e biodiversità	direzionegenerale@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 031 tel + 39 040 3774067 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Udine,

Spett.  
 Comune di Trasaghis  
 P.zza Unità d'Italia 7  
 33010 TRASAGHIS  
[comune.trasaghis@certgov.fvg.it](mailto:comune.trasaghis@certgov.fvg.it)  
[sindaco@com-trasaghis.regione.fvg.it](mailto:sindaco@com-trasaghis.regione.fvg.it)

e, p.c.  
 al dott. Tiziano Fiorenza  
[tiziano.fiorenza@pec.trsm.org](mailto:tiziano.fiorenza@pec.trsm.org)

oggetto: Riconoscimento del Biotopo naturale "Forra del Torrente Leale". Richiesta pubblicazione atti all'albo pretorio e sul sito web del Comune.

Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa in relazione all'oggetto (nota trasmessa da codesto Comune in data 22.12.2017 e assunta al ns. prot. con il numero DGEN-GEN-2018-1141-A di data 12.01.2018 e nota dello scrivente servizio prot. DGEN-GEN-2018-1844/P di data 18.01.2018) e si comunica quanto segue.

In data 7 marzo 2018 il Comitato Tecnico Scientifico per i Parchi e le Riserve di cui all'art. 8 della L.R. 42/1996 si è espresso favorevolmente con prescrizioni in riferimento agli atti concernenti l'istituzione del biotopo a tutela della Forra del Torrente Leale (perimetro e regolamento del biotopo).

In attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, al fine di garantire alla cittadinanza la completa conoscibilità degli atti propedeutici all'istituzione del biotopo, si chiede di voler pubblicare i predetti atti (allegati alla presente nota) all'albo pretorio del Comune, sul proprio sito web nonché in qualunque altra forma ritenuta utile, sino alla conclusione del procedimento istitutivo del biotopo.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio  
 Arch. Chiara Bertolini  
 Documento informatico sottoscritto  
 digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

RAFGR

Responsabile del procedimento: arch. Chiara Bertolini tel. 040 3774067 chiara.bertolini@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Giuliana Renzi tel. 0403775470 giuliana.renzi@regione.fvg.it



# 1) NORME DI TUTELA BIOTOPO FORRA DEL TORRENTE LEALE

## Titolo 1 - Generalità


### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'art. 4 della LR 42/96, si applicano all' area compresa all'interno del perimetro del Biotopo Forra del Torrente Leale.

### Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:10.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato 3. Il perimetro rappresentato nell'Allegato 3 può essere descritto distinguendo 17 tratti:

Id tratto	DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO
1	Limite occidentale: punto di confluenza nel Torrente Leale di un impluvio posto a circa 30 m a monte della Sorgente Fontanuzas (Acquedotto di Trasaghis)
2	Manufatto dell'acquedotto di Trasaghis fino alla strada di servizio
3	Strada di servizio dell'acquedotto fino all'altezza dei ruderi in località Stavoli Bos corrispondenti alle particelle catastali 135 e 359 (foglio 24)
4	Limite catastale orientale delle p.c. 85, 87, 86, 41, 44, 47, 379 (foglio 24)
5	Limite catastale meridionale delle p.c. 337, 15, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 357 (foglio 24), 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (foglio 25)
6	Limite costituito dalla scarpata in corrispondenza dell'impluvio che confluisce nel Torrente Leale in riva destra circa 140 m a monte della briglia
7	Limite costituito dalla scarpata in riva destra in corrispondenza della briglia
8	Briglia posta a quota 201 m
9	Linea corrispondente alla proiezione al suolo dell'elettrodotta, che attraversa la p.c. 214 (foglio 19)
10	Limite catastale orientale delle p.c. 208 e 279 (foglio 19)
11	A partire dal vertice nord-orientale della p.c. 279, sentiero CAI n. 480 fino all'impluvio indicato in CTR 5000 a quota 500 m circa
12	Impluvio fino alla confluenza nel Rio Amula
13	Rio Amula fino al limite catastale occidentale della p.c. 67 (foglio 22)
14	Limite catastale occidentale delle p.c. 67, 71, 83 (parte) (foglio 22)
15	Linea congiungente un vertice intermedio della pc 83 (foglio 22) con il ciglio di scarpata
16	Limite catastale nord-occidentale delle p.c., 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 109, 112, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 137, 141, 144, 146 (foglio 23)
17	Impluvio posto a circa 30 m a monte della Sorgente Fontanuzas



### **Art.3 - Finalità delle norme e obiettivi generali del biotopo**

a. Le presenti norme, ai sensi dell'art. 4 della LR 42/96, sono "necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo".

b. Finalità delle norme sono:

- la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica, tra cui, in particolare, i siti riproduttivi di *Bombina variegata*;
- il contenimento del disturbo.

c. Oggetto delle norme sono:

- le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione (Titolo 2),
- gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche (Titolo 3)
- la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali (Titolo 4)
- la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione (Titolo 5).

### **Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione**

#### **Art. 4 -Introduzione di specie vegetali e animali**

a. Sono vietati:

- 1) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone.
- 2) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'art. 11 del DPR 357/97.

#### **Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali**

a. In attuazione del D.PReg. 074/2009 - LR 9/2007, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, è promossa la tutela della flora e della fauna. In conformità al citato Regolamento, è vietata o regolamentata la raccolta delle specie vegetali, distinte in flora di interesse comunitario (allegato A – all. IV della direttiva 92/43/CEE), flora di interesse regionale (Allegato B), e flora raccoglibile (Allegati C, D, E). E' altresì vietato il prelievo, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente in materia. Il Regolamento di cui al D.PReg. 074/2009 stabilisce altresì deroghe, esclusioni e diritti particolari di raccolta per i conduttori e per i proprietari dei terreni, nonché per scopi particolari di ricerca scientifica.

b. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.

c. Possono essere consentiti, previo parere del CTS, Interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva;

### **Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni**

#### **Art. 7 - Edificabilità e movimenti terra**

a. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusi i sentieri e le piste.

b. Sono vietati:

- 1) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
- 2) gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;
- 3) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
- 4) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità;
- 5) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno;

c. Sono fatte salve eventuali motivate deroghe autorizzate dal CTS e sono fatti salvi motivi di urgenza rispetto alla sicurezza idraulica.

#### **Art. 8 – Tutela dei corsi d'acqua**

a. Sono vietati:

- 1) qualsiasi alterazione morfologica dei corsi d'acqua;
- 2) l'alterazione e il drenaggio delle aree acquitrinose limitrofe ai medesimi;
- 3) il prelievo idrico o le derivazioni dai corsi d'acqua inclusi nel biotopo
- 4) qualunque altro intervento che alteri il naturale apporto idrico nell'area.

b. E' fatta salva la concessione ad uso potabile già esistente a carico del Torrente Leale (Acquedotto di Trasaghis), nei limiti quantitativi previsti.

#### **Art. 9 - Interventi privi di rilevanza urbanistica**

a.. Sono consentiti, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il CTS:

- 1) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
- 2) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica.

b. Possono essere consentiti previo parere favorevole del Servizio regionale competente in materia di biodiversità:

- 1) allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
- 2) allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico;

c. E' vietato:

- 1) allestire attendamenti o campeggi
- 2) realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, altane di caccia, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

### **Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali**

#### **Art. 10 - Gestione degli habitat forestali**

La gestione degli habitat forestali viene effettuata in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni; la gestione è rivolta altresì alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.

#### **Art. 11 - Pascolo**

Il pascolo è ammesso purché non danneggi il cotico o la rinnovazione del bosco.

### **Titolo 5 - Disciplina della fruizione**

#### **Art. 12 - Accessibilità**

a. E' ammesso:

- 1) il transito pedonale, con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri esistenti
- 2) l'accesso ai cani purché condotti al guinzaglio corto.

b. E' consentita l'attività di canyoning previo parere favorevole del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

c. E' vietato:

- 1) istituire aree di addestramento cani all'interno del perimetro nonché far bagnare i cani nelle cosiddette "marmitte dei giganti" durante la stagione riproduttiva di *Bombina variegata* (dal 1 aprile al 31 agosto);
- 2) la circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di servizio dell'Acquedotto, dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo.
- 3) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone.

#### **Art. 13 - Fuochi**

E' vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali, fatte salve eventuali attività di manutenzione legate alla gestione operativa del biotopo valutate positivamente dal CTS.

#### **Art. 14 - Abbandono di rifiuti**

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

### **Titolo 6 – Deroghe**

#### **Art. 15 Deroghe**

a. In deroga a quanto previsto dalla presente normativa sono consentiti i seguenti interventi e pratiche qualora previste da un apposita relazione o progetto sui quali si sia espresso favorevolmente il CTS:

- 1) interventi finalizzati a consentire una fruizione guidata dell'area da parte dei visitatori e quelli da realizzarsi per la didattica di tema naturalistico-ambientale;
- 2) interventi, progetti e attività scopi scientifici o di monitoraggio.

## **2) MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO FORRA DEL TORRENTE LEALE**

### **Soggetti coinvolti**

Con riguardo all'articolo 4 comma 1 della LR 42/1996, previa comunicazione ai soggetti proprietari e al Comune, è proposta la gestione nella forma di accordo con il Comune di Trasaghis.

### **Proprietà**

Il biotopo ricade prevalentemente su superfici private.

### **Interventi attivi di gestione previsti nel biotopo:**

- Attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività ludico – sportive effettuate nell'area, con particolare attenzione al canyoning;
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo.